

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'imposta di fabbricazione sulla benzina è stata aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale col decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189.

A seguito dell'anzidetto aumento i prezzi massimi di vendita del carburante in questione sono stati stabiliti in lire 110 al litro per la benzina del tipo « normale » ed in lire 120 al litro per la benzina del tipo « super ».

Allo scopo di acquisire i mezzi finanziari per fronteggiare gli oneri inerenti agli interventi che si rendono indispensabili a seguito della situazione determinatasi in conseguenza del gravissimo nubifragio che ha colpito l'Italia, il Governo ha ravvisato la necessità di apportare un temporaneo aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e sugli altri prodotti petroliferi assoggettati alla stessa aliquota d'imposta in modo da portare i nuovi prezzi di vendita a lire 120 ed a lire 130 al litro rispettivamente per la benzina del tipo « normale » e per quella del tipo « super ».

A detto aumento provvede il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, col quale (articolo 1) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine vengono aumentate da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.

Uguale aumento viene apportato alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale ed al petrolio diverso da quello lampante che, giusta l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono assoggettati alla stessa tassazione.

Al fine di mantenere la proporzione costantemente esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) viene pure parallelamente aumentata da lire 1.068,50 a

lire 1.199 per quintale la imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 » destinati all'Amministrazione della Difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario vengono, infine, proporzionalmente aumentate da lire 4.350 a lire 4.890 per quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravante sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento — adottato con la procedura del decreto-legge per la ben nota necessità di evitare, mediante l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella misura precedente e per stabilire sanzioni a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

L'articolo 4 precisa che i cennati aumenti d'imposta esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1968.

Del decreto-legge suindicato si chiede, ora, la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

ALLEGATO

Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 1966, edizione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero:

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante è aumentata da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per il prodotto denominato «jet fuel JP4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.068,50 a lire 1.199 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 4.350 a lire 4.890 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

Art. 4.

Gli aumenti di imposta apportati col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1968.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI —
COLOMBO — TREMELLONI
— REALE — ANDREOTTI —
TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.